



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1144 DEL 8 novembre 2017

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da ___OMISSIS___ - Lavori recupero lungomare e ricostruzione dell'opera di difesa costiera aderente - Importo a base di gara: euro 2.097.969,85 - S.A. Comune di Siderno tramite la SUA di Reggio Calabria.

PREC 278/17/L

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 40971 del 17 marzo 2017 presentata da ___OMISSIS___, con la quale l'istante contesta la previsione, nel bando di gara in oggetto, della categoria prevalente OG 7 in luogo della categoria OS 21, riferita a "Opere strutturali speciali", che comprendono «l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni», il che sarebbe adeguato, secondo l'istante, alla tipologia di lavori "Paratia di pali", di importo prevalente nel bando. L'istante lamenta inoltre che a base di gara sia stato posto un progetto "definitivo-esecutivo", con previsione di migliorie da presentare in offerta;

VISTA la memoria della S.A. prot. 118998 del 19 ottobre 2017, con la quale essa evidenzia che la ditta istante non ha partecipato alla gara e che, con risposta ad apposito quesito, era stato specificato che il progetto riguarda la realizzazione di nuovi interventi a diretto contatto con la falda marina e che si tratta quindi di opera di difesa costiera di tipo passivo, realizzata tramite una



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

paratia di pali con antistante scogliera artificiale, e pertanto la S.A. ritiene corretta l'individuazione della categoria OG 7;

CONSIDERATO che il requisito della partecipazione alla procedura concorsuale è ritenuto necessario per poter rivolgere l'istanza di parere, alla luce della causa di inammissibilità introdotta dall'art. 6, co. 1 lett. a del Regolamento, relativa all'«assenza di una questione controversia insorta fra le parti interessate», a meno che i requisiti richiesti nel bando impediscano la partecipazione;

VISTO il bando della gara in oggetto che prevede la categoria prevalente OG 7 (Opere marittime) per un importo di euro 1.651.833,53 e la categoria scorporabile OG 3 (Strade, autostrade) per un importo di euro 488.136,32; e il capitolato speciale d'appalto che prevede: «Opere di difesa costiera: paratia di pali euro 1.515.277,65 per un'incidenza del 72,23%»;

CONSIDERATO che l'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare non rientra nella discrezionalità della S.A. ma deve essere effettuata dal progettista secondo vincolanti prescrizioni (cfr. Pareri n.62/2013; n. 217/2010);

CONSIDERATO che la categoria OG7 riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati in acque dolci o salate che costituiscono terminali per la mobilità su acqua ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque. Comprende in esemplificativa tipologie di opere e lavori insistenti direttamente sulle acque (porti, moli, banchine, pennelli, piattaforme, pontili, difese costiere, scogliere, condotte sottomarine, bocche di scarico, lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate); la S.A. ha evidenziato che le opere oggetto dell'appalto sono specificamente opere di difesa costiera di tipo passivo e che le finalità della paratia di pali di progetto (opera di difesa costiera) non rientrano nelle finalità della categoria OS21, la quale comprende opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, e di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza o di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici [...];



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, appare corretta l'individuazione della categoria OG 7 in quanto la S.A. ha evidenziato che le opere oggetto dell'appalto sono specificamente opere di difesa costiera di tipo passivo e che la paratia di pali di progetto non ha la finalità del trasferimento di carico;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- appare corretta l'individuazione della categoria OG 7 in quanto la S.A. ha evidenziato che le opere oggetto dell'appalto sono specificamente opere di difesa costiera e che la paratia di pali di progetto non ha la finalità propria della categoria OS 21.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito